



Ministero della Giustizia



Prof. n. m_dg.SSS01.05/10/2011.0000392.U

Roma,

Alle OO.SS. del Comparto Sicurezza

Alle OO.SS. del Comparto Ministeri e della
Dirigenza

S.A.P.Pe.

FP CGIL

D.P.S.

O.S.A.P.P.

CISL FPS

FP CIDA

CISL - FNS

UIL - PA

DIRSTAT

UIL - PA P.P.

CONFSAL/UNSA

FED. ASSOMED - SIVEMP

Si.N.A.P.Pe.

RdB PI

FP - CGIL

FLP

UGL - POLIZIA Penitenziaria

Federazione INTESA

FSA - CNPP

LORO SEDI

OGGETTO: schema di regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Ai fini dell'acquisizione del previsto parere sulla materia di cui all'oggetto, codeste OO.SS. sono convocate per il giorno **14 ottobre 2011**, alle ore **9,30** nella sala "Rosario Livatino" di questo Ministero.

In vista del predetto incontro si trasmette, per una preventiva disamina, la bozza del provvedimento in questione.

S'invitano, altresì, codeste OO.SS. a voler partecipare con un solo rappresentante per sigla.

Cordialità.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Sen. Giacomo Caliendo



Il Ministro della Giustizia

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, di seguito indicato come Testo Unico;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Testo Unico, ove si prevede che nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con decreto interministeriale;

VISTO l'art. 13, comma 3, del Testo Unico, concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori come già attribuite all'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;

VISTO il decreto interministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;

VISTO il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante «*La istituzione dell'Ufficio per la Vigilanza sulla sicurezza per l'Amministrazione della Giustizia presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (V.I.S.A.G.)*»;

VISTO il decreto ministeriale 12 febbraio 2002 concernente la individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della Giustizia;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'attuazione e il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Amministrazione della Giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del _____;

SENTITE le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del comparto Ministeri, nonché quelle del personale di polizia penitenziaria;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del _____;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. _____ del _____);

ADOTTA

il seguente **REGOLAMENTO**, recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 1 *(Campo di applicazione)*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del Testo Unico, per disciplinare l'organizzazione le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della Giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati nel rispetto delle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

Art. 2
(*Modalità di applicazione*)

1. Per l'Amministrazione della giustizia, la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è applicata con modalità compatibili alle misure, strutturali ed organizzative, per garantire il prevalente fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria.

2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta;
- b) le criticità relative all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

3. Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell'Amministrazione della giustizia, di cui all'art. 3, comma 2, del Testo Unico sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:

- a) direzione funzionale delle attività;
- b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente;
- c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza;
- d) le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, le armi, i materiali di armamento, i mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché gli specifici impianti quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, le palestre e le installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1996, n. 459, e al disposto di cui all'art. 74, comma 2, lettera c) del Testo Unico.

4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale.

5. Nei confronti dei detenuti lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dell'Amministrazione sono salvaguardate le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;

b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina.

7. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente l'innocuità dei sistemi di controllo.

Art. 3

(Servizio di prevenzione e protezione)

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico è espletato esclusivamente da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Testo Unico.

2. Nelle strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

Art. 4

(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. Negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione della giustizia sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN.

3. Ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. In considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'art. 7.

Art. 5

(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze)

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionale dell'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri:

a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, qualora si tratti di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione. All'attività collabora anche il datore di lavoro appaltatore. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera come previsto dall'art. 26, comma 3, del Testo Unico;

b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all'attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.

2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività

dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

Art. 6 (Sorveglianza Sanitaria)

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del Testo Unico.

2. L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e comprende le seguenti funzioni:

a) custodire le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del Testo Unico, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenute;

b) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza stabilita d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.

3. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dagli articoli 108 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono effettuati secondo le vigenti disposizioni in materia.

4. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

5. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 7 (Servizi di vigilanza)

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, ultimo periodo, del Testo Unico, le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché di tutte le altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, sono attribuite al Servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.

2. Per l'Amministrazione della giustizia il predetto Servizio di vigilanza opera, ancorché in via non esclusiva, congiuntamente e in coordinamento con gli Organi di competenza generale di cui all'art. 13.